



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 45

13^a COMMISSIONE PERMANENTE (Territorio,
ambiente, beni ambientali)

INTERROGAZIONI

240^a seduta (antimeridiana): mercoledì 15 settembre 2021

Presidenza della presidente MORONESE

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3,4
* GAVA, sottosegretario di Stato per la transizione ecologica	3
GIROTTO (M5S)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02694, presentata dal senatore Anastasi e da altri senatori.

GAVA, *sottosegretario di Stato per la transizione ecologica*. Signor Presidente, con riferimento alle questioni poste dagli onorevoli interroganti concernenti il rallentato sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (con particolare riguardo all'energia derivante da fotovoltaico), così come disciplinate dall'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, a seguito delle modifiche introdotte dal cosiddetto decreto semplificazioni (decreto-legge n. 76 del 2020) e con particolare riferimento alla difformità di interpretazione da parte degli enti locali che devono autorizzare l'installazione dei diversi impianti, è opportuno ribadire la finalità dell'intervento normativo, ossia quella di semplificare il procedimento abilitativo per determinati interventi su impianti esistenti o nuovi e segnatamente l'ambito di applicazione della DILA (Dichiarazione di inizio lavori asseverata) in termini di valutazioni paesaggistico-ambientali.

Appare pertanto opportuno fornire i necessari chiarimenti, sia agli enti locali che alle soprintendenze, precisando che, riguardo agli interventi che non sono consentiti con la DILA, il vincolo non attiene all'immobile, ma all'area in cui esso è ubicato.

Si concorda altresì nel ritenere che la DILA riguardi l'impianto nel suo complesso, ovvero, non solo l'installazione dei moduli fotovoltaici, ma anche le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e alla messa in opera dell'impianto stesso.

Va poi rinnovato l'invito a tutti i livelli amministrativi e territoriali a collaborare, ciascuno nella propria autonomia, al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione che il Paese si è posto, anche attraverso il sostegno alle misure per conseguirli, *in primis* il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la sua attuazione.

Proprio in virtù di quanto detto, nella fase di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (denominata Red II) e in attuazione della legge delega del 22 aprile 2021, n. 53, una delle priorità per lo sviluppo programmatico delle fonti di energia

rinnovabile (FER) sarà la disciplina per l'identificazione delle aree idonee alla realizzazione degli impianti FER.

La predetta legge, all'articolo 5, prevede infatti che sia definita una disciplina volta a determinare i criteri per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti FER, al fine di assicurare il raggiungimento della quota complessiva di energia da FER da conseguire al 2030, in coerenza con gli obiettivi del PNIEC (Piano nazionale integrato clima ed energia) e nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, compatibilmente con le attività dei singoli territori.

Inoltre, per i progetti installati nelle aree idonee viene stabilito che saranno individuate procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di sussidiarietà verticale, per l'installazione degli impianti.

Sarà cura del Ministero, pertanto, nell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari, apportare la necessaria accortezza nel consentire che le diverse procedure abbiano l'auspicata omogeneità sull'intero territorio nazionale, al fine di evitare che l'obiettivo di semplificazione abbia risvolti di incertezza interpretativa e sia causa di eventuali contenziosi fra i diversi livelli amministrativi.

GIROTTO (M5S). Signor Presidente, quale cofirmatario dell'interrogazione, ringrazio il sottosegretario Gava per la risposta, che è abbastanza tecnica, per cui mi riservo un'analisi di merito dei dati forniti.

In ogni caso, prendo atto della volontà di procedere con la semplificazione di cui abbiamo assolutamente bisogno e mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 8,40.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

ANASTASI, GIROTTO, FERRARA, CASTALDI, MANTOVANI, CAMPAGNA, D'ANGELO, TRENTACOSTE, CORBETTA, PIRRO, LOREFICE, DONNO. – *Al Ministro della transizione ecologica.* – Premesso che:

nonostante gli ambiziosi obiettivi stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), l'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili è estremamente in ritardo rispetto agli obiettivi previsti;

la difficoltà nel realizzare nuovi impianti è in primo luogo dovuta alla complessità dei meccanismi di autorizzazione e ciò vale soprattutto per i grandi impianti a terra;

l'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dall'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce: «Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati» rientranti nelle categorie indicate nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del medesimo articolo;

l'articolo 6-*bis*, comma 3, prevede: «Con le medesime modalità previste al comma 1, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e a esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto»;

tale previsione normativa intende realizzare un'effettiva semplificazione, consentendo di autorizzare l'impianto fotovoltaico su tetto con una singola dichiarazione e sottrae a valutazioni ambientali e paesaggistiche i progetti di nuovi impianti fotovoltaici su tetto, salvo il caso in cui siano nei centri storici zone A, ovvero vi sia una specifica tutela sul bene immobile su cui viene installato l'impianto (il che accade ad esempio quando i beni immobili specificamente individuati come beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono dichiarati immobili di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136 del citato decreto legislativo);

considerato che:

presso i Comuni e gli enti preposti alla tutela del paesaggio si stanno diffondendo interpretazioni che stanno sostanzialmente svuotando di contenuto ed efficacia la citata norma, e le Soprintendenze per i beni culturali continuano a richiedere l'autorizzazione paesaggistica in tutti i casi in cui era prevista in precedenza;

il solo fatto che l'immobile si trovi in zona tutelata, secondo tali enti, basta ad escludere l'applicazione della norma di semplificazione (anche se il vincolo non grava direttamente sull'immobile, ma solo generalmente sull'area in cui l'immobile si trova);

si priva così completamente di significato la norma, laddove esclude le valutazioni paesaggistiche;

molti Comuni si rifiutano di applicare l'autorizzazione semplificata prevista dall'articolo 6-*bis* alla parte di impianto costituita dalle cabine per il collegamento alla rete elettrica, sostenendo che la dichiarazione si applica solo alla posa dei moduli sul tetto;

secondo l'interpretazione di tali Comuni la norma di semplificazione costringerebbe ad ottenere due autorizzazioni, una per l'installazione sul tetto e una per la costruzione della cabina elettrica, dando luogo di fatto ad un rallentamento, anziché alla semplificazione auspicata;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

non è sufficiente approvare norme di semplificazione, senza fornire chiare istruzioni, affinché le stesse siano interpretate in coerenza con le loro finalità e non sia completamente disatteso lo scopo in sede attuativa;

i ritardi nell'installazione di nuovi impianti a fonte rinnovabile, oltre a ritardare il percorso verso la piena decarbonizzazione (oggi uno degli obiettivi primari della Comunità europea e degli Stati membri), hanno anche impatti significativi sia dal punto di vista sanitario e ambientale, che da quello economico, poiché tali impianti concorrono significativamente, almeno nelle ore centrali della giornata, ad abbassare il prezzo dell'energia che è di nuovo in forte risalita;

occorre al più presto dissipare i dubbi che bloccano la semplificazione delle procedure per l'installazione degli impianti fotovoltaici sui tetti ai sensi dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2011,

si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per dissipare i dubbi interpretativi esposti e valutare, in particolare, l'opportunità di porre in essere atti che chiariscano la ratio legis di semplificazione, con riferimento alla norma in questione, che consente di prescindere dalle valutazioni ambientali e paesaggistiche nei casi indicati, fatta salva l'ipotesi di vincoli riferiti specificamente agli immobili interessati.

(3-02694)

